

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, SILVESTRONI, ZUCCONI, FERRAIOLI

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernenti l'istituzione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-meridionale

Presentata il 25 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'autorità portuale di Salerno è stata istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2000, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 « Riordino della legislazione in materia portuale », quale ente pubblico non economico, i cui principali compiti sono quelli di programmazione, indirizzo, controllo, coordinamento e promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

Come specificato, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 84 del 1994, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Nel 2016 è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante « Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione

della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ». Tale riforma ha previsto che l'autorità portuale di Salerno e quella di Napoli confluiscono nella nuova autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, che comprende anche il porto di Castellammare di Stabia.

L'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto legislativo ha previsto che « Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, può essere altresì disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, del-

l'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994 ».

La regione Campania ha manifestato la necessità di chiedere il mantenimento dell'autonomia finanziaria e amministrativa dell'autorità portuale di Salerno con la nota n. 24431 del 6 settembre 2016, « per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali per i quali è imprescindibile l'azione nonché il controllo e il coordinamento *in loco* da parte dell'autorità medesima, con gli attuali poteri e prerogative che consentono la piena realizzazione delle strategie di sviluppo del porto di Salerno, garantendo il rispetto degli obiettivi prefissati nell'aggiornamento del piano operativo triennale dell'ente », nonché la « normalizzazione delle attività amministrative per il porto di Napoli ».

In particolare, la regione Campania ha evidenziato che occorre proseguire la gestione con l'attuale modalità e nell'autonomia dell'autorità portuale di Salerno (anche in virtù della conoscenza approfondita delle vicende e per aver già avviato tutti gli atti relativi) e la realizzazione di opere fondamentali, tra cui l'escavo e il dragaggio dei fondali, l'allargamento dell'imboccatura del porto e il completamento dei nuovi ormeggi, nonché il completamento dell'estensione dell'operatività nelle aree retroportuali, attraverso il potenziamento della viabilità di servizio; inoltre aveva sostenuto che era necessario razionalizzare il sistema dei controlli e della movimentazione delle merci, in attuazione anche del nuovo piano regolatore portuale, nonché l'intervento denominato « Salerno porta ovest » in corso di attuazione da novembre 2012, che si inserisce nell'ambito degli interventi, finalizzati a sostenere il potenziamento e la riqualificazione dei sistemi portuali, con specifico riferimento al corridoio 1 – autostrade del mare, e che ha visto rallentato il proprio *iter* per vicende anche giudiziarie concernenti l'impresa appaltatrice. Inoltre, l'organo regionale ha segnalato che l'appesantimento amministrativo e il carico di gestione di progetti in atto – connessi all'opera di grande infrastrutturazione nel porto di Salerno e all'indispensabile ripar-

tenza delle opere nel porto di Napoli (oltre alla normalizzazione di un'azione amministrativa ormai appesantita da una gestione commissariale che dura da troppi anni) – avrebbero potuto determinare un effetto esattamente opposto alle finalità di semplificazione, snellimento e rapidità nelle decisioni prefisse dalla normativa in esame e dall'azione posta in essere dal Governo con i provvedimenti normativi emanati in quella fase della legislatura.

In merito alla suddetta richiesta del presidente della regione Campania è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2017, che tuttavia è stato registrato e reso operativo solo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, assicurando la richiesta autonomia fino al 31 dicembre 2017.

Nonostante l'autonomia dell'ente salernitano nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia stata motivata nel senso di consentire a Napoli di recuperare i *gap* operativi accumulati, il commissario straordinario è stato individuato nel segretario generale dell'autorità di sistema del Mar Tirreno centrale, che si è trovato oberato dalle questioni di entrambi i porti e si è dovuto dedicare in maniera prevalente alle annose e complesse problematiche del porto di Napoli, non potendo assicurare quella necessaria continuità di azione amministrativa richiesta dall'autonomia dell'autorità portuale di Salerno.

Tale situazione, con un'effettiva fase di autonomia ridotta di fatto a soli sei mesi e con un commissario non a tempo pieno, non ha consentito l'effettiva e rapida soluzione di questioni molto complesse del porto di Salerno, né il raggiungimento degli obiettivi posti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per questo motivo occorre – come indicava la regione Campania – una cura continua, stabile e forte sul territorio, dedicata costantemente e in via esclusiva ad affrontare i delicati problemi del porto di Salerno, emersi a seguito di imprevedibili e complesse vicende amministrative relativamente ad alcuni appalti strategici in essere, aggravati dall'ingente mole di attività e di

interventi, virtuosamente avviati in passato da un ente che, seppure di piccole dimensioni, ha operato in modo molto efficiente e che ha fortemente risentito per troppo tempo dell'incertezza sulla *governance*.

Gli interventi, fondamentali per il porto di Salerno, tra cui il dragaggio dei fondali (nemmeno iniziato a causa delle diverse problematiche burocratiche), l'intervento su porta ovest (non ancora concluso) e di allargamento dell'imboccatura, necessitano, anche dal punto di vista amministrativo, di una gestione senza soluzione di continuità, con la permanenza di un'autonoma azione amministrativa, finanziaria e di controllo, che è garantita solo con il riconoscimento

dell'autonomia dell'autorità portuale di Salerno, trattandosi di interventi per i quali è fondamentale l'azione anche di controllo e di coordinamento *in loco*, assicurata dalla stessa autorità portuale, che consente la piena realizzazione delle strategie di sviluppo del porto di Salerno, garantendo il rispetto degli obiettivi fissati nel momento in cui è stata riconosciuta la sua autonomia temporanea.

Tali obiettivi possono essere raggiunti, pertanto, attraverso una modifica all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 5 dell'allegato A della legge n. 84 del 1994, per aggiungere l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-meridionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

b) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis)* del Mar Tirreno centro-meridionale».

Art. 2.

1. Il numero 5) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

«5) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE – Porti di Napoli e Castellammare di Stabia.

5-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE – Porto di Salerno».

Art. 3.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

